


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI PENNABILLI

PROVINCIA DI RIMINI

COPIA

Affissa all'Albo Pretorio  
il 20/10/2012

<b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).</b>	<b>Nr. Progr. 68</b>
	<b>Data 27/09/2012</b>
	<b>Seduta NR. 11</b>

Adunanza **STRAORDINARIA** Seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione in data 27/09/2012 alle ore 21:00.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 27/09/2012 alle ore 21:00 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito nei modi di legge.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
VALENTI LORENZO	S	CIANCAGLIONI MASSIMILIANO	S	GIANNINI MAURO	S
TENTONI LUCA	S	SCARPONI PAOLO	S	CROCIANI FRANCESCO MARIA	N
SARTINI PATRIZIO	S	PICCININI ANTONIO	S	GALLI ALESSANDRO	S
MAZZOLI MARCO	S	CESARI VALERIO	S		
FERRI CRISTINA	S	PINI GIANLUCA	N		
Totale Presenti: 11			Totale Assenti: 2		

Assenti Giustificati i signori:

PINI GIANLUCA; CROCIANI FRANCESCO MARIA

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA SANDRA MICHELORI.

In qualità di SINDACO, il AVV. LORENZO VALENTI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:

MAZZOLI MARCO, PICCININI ANTONIO, GALLI ALESSANDRO.

Il Consiglio Comunale è stato convocato dal Sindaco ai sensi dell'art.50 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 per la trattazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno. Presso l'ufficio di segreteria sono state depositate da 24 ore prima della seduta le proposte relative con i documenti allegati.

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 68 DEL 27/09/2012

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Su iniziativa dell'Assessore al bilancio, rag. Patrizio Sartini, è stata predisposta la seguente proposta di deliberazione.

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta Municipale Propria è fissata all'anno 2015;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :  
- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001** il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**VISTO** il decreto legge 29/12/2011 n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 24.02.2012 n. 14 che differisce al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

**CONSIDERATO** che a decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**RITENUTO** necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l'applicazione dell'imposta nel Comune di Pennabilli, esercitando la potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Dlgs 446/97, così come previsto dall'art. 14 comma 6 dello stesso D.lgs

23/2011 e dall'art. 13 comma 13 del D.L. 201/2011;

**PRESO ATTO** che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

**DATO ATTO CHE** , ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisto agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal responsabile del settore tributi;

### **PROPONE**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **approvare l'allegato Regolamento** per la disciplina dell'**Imposta Municipale Propria, denominata IMU** ;
- 3) di dare atto che il **Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
- 4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il **SINDACO- PRESIDENTE** chiama in discussione l'argomento posto al n.3 dell'o.d.g. della seduta.

Cede la parola all'Assessore **PATRIZIO SARTINI**, per l'illustrazione dell'argomento.

L'Assessore riassume brevemente la proposta di deliberazione predisposta dall'ufficio di segreteria, sottolineando in particolare che il Regolamento è stato redatto in conformità alle norme di legge in materia, contemplando le varie casistiche del territorio ed anche in conformità ai Regolamenti adottati dai Comuni della vallata, per avere norme abbastanza simili.

Interviene il Consigliere di Minoranza **GIANNINI MAURO**: chiede spiegazioni relative all'articolo 5 – comma 1 e viene risposto che il riferimento è alla deliberazione che annualmente viene adottata dal Consiglio Comunale, propedeutica all'approvazione del bilancio, relativa al valore da attribuire alle aree fabbricabili.

Quindi lo stesso dichiara di non condividere quanto indicato all'art. 2- comma 4 in cui si equipara all'abitazione principale quella posseduta da un cittadino italiano, non residente nel territorio dello Stato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 68 DEL 27/09/2012

Si spiega che il riferimento è relativo ai cittadini iscritti all'AIRE e che si ritiene poterli equiparare ai residenti nel territorio comunale.

Non essendoci altri interventi, il **SINDACO-PRESIDENTE** pone ai voti l'argomento.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Uditi gli interventi come sopra in sintesi riportati;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/00;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Astenuti 0

Contrari 1 (Giannini)

FAVOREVOLI 10

**D E L I B E R A**

- di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)".

**COMUNE DI PENNABILLI**  
**PROVINCIA DI RIMINI**

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

**IL SINDACO**

*F.to Avv. Lorenzo Valenti*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott.ssa Sandra Michelori*

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Li, 20/10/2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott.ssa Sandra Michelori*

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, diverrà esecutiva il **30/10/2012**

Li, 20/10/2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott.ssa Sandra Michelori*

---

È copia conforme all'originale.

Li, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott.ssa Sandra Michelori*

---

# COMUNE DI PENNABILLI

PROVINCIA DI RIMINI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **68**

Data Delibera **27/09/2012**

### OGGETTO

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000*

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b></p> <hr/> <p>Data 18/09/2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE <i>F.to Patrizia Giorgi</i></p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b></p> <hr/> <p>Data 18/09/2012 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to Patrizia Giorgi</i></p>

**COMUNE DI PENNABILLI**  
**Provincia di Rimini**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER L'APPLICAZIONE**

**DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)**

Approvato con delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### **Art. 1 – Ambito di applicazione e scopo del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs.n.446 del 15/12/1997, disciplina l'applicazione dell'Imposta municipale Propria, stabilita in via sperimentale dall'art.13 del D.L. n.201 del 06/12/2011, compatibilmente con le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n.23 del 14/03/2011 e del D.Lgs.n.504 del 30/12/1992, per quanto espressamente richiamato.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

### **Art. 2 – Abitazione principale: definizione**

1. E' considerata abitazione principale per espressa disposizione normativa l'unità immobiliare censita in una delle categorie catastali del gruppo A (ad eccezione di A/10), nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento ha la propria dimora abituale e la residenza anagrafica.
2. E' equiparata all'abitazione principale, per espressa disposizione normativa, l'abitazione adibita a casa coniugale, posseduta da soggetto che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della stessa.
3. E' altresì equiparata all'abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4. E' inoltre equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata. Se il contribuente possiede più abitazioni nel Comune di Pennabilli, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal contribuente stesso; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in Comuni diversi, si considera come tale una sola di queste, indicata dal contribuente stesso.
5. Non possono essere considerate assimilabili all'abitazione principale altre categorie di immobili, non espressamente indicate dalla Legge o dal presente Regolamento.

### **Art. 3 - Pertinenza dell'abitazione principale**

1. Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare catastalmente classificata nelle categorie C/6, C/2, C/7 nel limite massimo di una sola unità per ciascuna categoria catastale, anche se ubicata al di fuori dello stesso edificio o complesso immobiliare e, comunque, che rispetti i seguenti requisiti:
  - sia durevolmente ed esclusivamente asservita all'abitazione;
  - vi sia identità tra il soggetto passivo di imposta dell'abitazione ed il soggetto passivo di imposta della pertinenza;
  - non siano svolte all'interno dell'immobile attività economiche di alcun genere.



2. La qualificazione di pertinenza consente di beneficiare della stessa aliquota prevista per l'abitazione principale, nonché della parte di detrazione che non ha eventualmente trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale stessa.

#### **Art. 4 – Aree fabbricabili: definizione.**

1. Per la sussistenza della edificabilità dell'area è sufficiente la previsione di tale caratteristica nello strumento urbanistico generale adottato, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dalla adozione di strumenti attuativi del medesimo.

#### **Art.5 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili.**

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il Consiglio Comunale, con idoneo provvedimento, determina periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una Commissione, chiamando a parteciparvi i Responsabili dell'Ufficio Comunale Tributario, Urbanistico ed eventuali componenti esterni. Se costituita, il Consiglio Comunale prima di determinare i valori di che trattasi dovrà sentire il parere della Commissione.
2. Non si dà luogo ad accertamento del maggior valore dell'area fabbricabile qualora il contribuente abbia versato l'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello determinato ai sensi del comma 1.
3. Non si dà altresì luogo ad alcun rimborso nel caso in cui il contribuente abbia versato l'imposta sulla base di un valore superiore a quello stabilito ai sensi del comma 1.

#### **Art. 6 – Fabbricati oggetto di interventi edilizi.**

1. Le disposizioni di cui all'art.5 si applicano anche per i casi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art.3 – comma 1, lett. c), d), f) del DPR n.380 del 06.06.2001.
2. Nei casi di cui al comma 1, il calcolo come "area fabbricabile" decorre:
  - interventi soggetti a S.C.I.A.: dalla data di presentazione, ovvero dalla data del rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di altri Enti, se richieste;
  - interventi soggetti a D.I.A.: decorsi 30 giorni dalla data di presentazione, ovvero dalla data del rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di altri Enti, se richieste;
  - interventi soggetti a Permesso di Costruire: dalla data di comunicazione di inizio lavori.
3. Sono esclusi dalle presenti disposizioni gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero gli interventi sottoposti ad attività edilizia libera o Comunicazione Inizio Attività (C.I.A.).

4. Le unità immobiliari ultimate sono soggette all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori (anche se parziale) ovvero, se antecedente, dalla data in cui la parte ultimata è comunemente utilizzata.
5. Nel periodo di esecuzione degli interventi edilizi il contribuente non potrà in alcun caso beneficiare delle agevolazioni previste per l'abitazione principale.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fabbricati non ultimati lasciati grezzi e censiti nelle categorie catastali provvisorie F/03 (unità in corso di costruzione) o F/04 (unità in corso di definizione).

#### **Art. 7 – Area fabbricabile pertinenza di fabbricato esistente**

1. Non è autonomamente assoggettata ad imposta l'area che è destinata in modo durevole a pertinenza di un fabbricato esistente, ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile.
2. L'area pertinenziale costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria e, in questo caso, si applicano le disposizioni dettate dal precedente art.6.

#### **Art. 8 – Coltivatori diretti ed imprenditori agricoli: qualifica.**

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art.11 della legge n.9 del 09.01.1963 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
2. Conseguentemente a quanto disposto dal comma 1, non spettano agevolazioni nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica o altra forma associativa.

#### **Art.9 – Terreni agricoli**

1. Sono esenti dall'Imposta Municipale Propria i terreni agricoli situati all'interno del Comune di Pennabilli, ai sensi dell'art.15 della legge n.987/1987 come da allegato alla Circolare Ministeriale n.9 del 19.06.1993 (art.7 comma 1 lett.h) del D.Lgs. n.504/92).

#### **Art.10 – Fabbricati strumentali all'attività agricola**

1. Per fabbricato strumentale all'attività agricola si intende l'unità immobiliare destinata esclusivamente all'esercizio di una delle attività previste dall'art.9 – comma 3 bis del D.L. n.557 del 30.12.1993, convertito con modifiche dalla legge n.133/1994.

2. Le unità immobiliari di cui al comma 1 dovranno obbligatoriamente essere iscritte al catasto fabbricati, nell'apposita categoria catastale D/10.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, può essere altresì considerato strumentale all'attività agricola il fabbricato censito in una delle categorie catastali del gruppo A (ad eccezione di A/10), destinato ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricola nell'azienda, a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento.
4. Sono tuttavia esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani, quale quello di Pennabilli o parzialmente montani, di cui all'elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9 – comma 8 del D.Lgs. n.23/2011.

#### **Art.11 – Esenzioni – Detrazioni – Riduzioni – Aliquote.**

1. Le esenzioni, le detrazioni, le riduzioni e le aliquote relative all'Imposta Comunale Propria saranno determinate e/o modificate in base alle normative di legge.
2. L'esenzione prevista al punto i) dell'art.7 del D.Lgs.n.504/92, relativamente agli immobili utilizzati da Enti non commerciali, si applica esclusivamente ai fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale.

#### **Art.12 – Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4 è considerato ininfluenza ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:
  - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
  - b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;

Annualmente il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b).

5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera

a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).

6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

### **Art.13 – Dichiarazioni – Denunce.**

1. Ai fini dell'applicazione di particolari agevolazioni non espressamente previste dalla legge, al soggetto interessato può essere richiesto di attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva, a pena di decadenza del beneficio agevolativo.

### **Art.14 - Versamenti – Riscossioni- Ravvedimenti**

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta nei termini e con le modalità previste per la legge.
2. L'imposta è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
3. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.
4. Si considerano validi e, pertanto, non sanzionabili:
  - i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso;
  - i versamenti erroneamente accreditati a favore di altro Comune, purché ne venga richiesto allo stesso il rimborso ed il contestuale riversamento della somma nelle casse del Comune di Pennabilli.
5. In caso di omesso, parziale, tardivo versamento, l'imposta può essere versata con l'applicazione delle sanzioni ridotte, come previsto dall'art.13 del D. Lgs. n. 472/ 1997 ( Ravvedimento Operoso), entro il termine del 30 settembre dell'anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione.

### **Art.15 – Rimborsi.**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nel caso in cui il mancato accredito dell'imposta al Comune di Pennabilli derivi da un errore di rendicontazione della delega F24 da parte dell'intermediario (Istituto bancario o ufficio postale) il rimborso non potrà essere richiesto direttamente al Comune. Il contribuente dovrà richiedere all'intermediario stesso di attivare l'apposita procedura di correzione della delega F24, prevista dalla convenzione siglata tra Agenzia delle Entrate ed Associazione Bancaria Italiana.

### **Art.16 – Attività accertativa di controllo**

1. Per l'attività di controllo, la Giunta Comunale, per mezzo del Funzionario Responsabile dei Tributi, cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti la lotta all'evasione.
2. Nel determinare il programma selettivo dell'attività di controllo, la Giunta Comunale tiene conto anche di eventuali indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili.

### **Art.17 – Fondo speciale per il potenziamento dell'Ufficio Tributi.**

1. In relazione al disposto dell'art.3 comma 57 della L. n.662 del 23.12.1996 è facoltà dell'Ente istituire un Fondo Speciale finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Tributario Comunale, per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche e per il potenziamento temporaneo dell'Ufficio stesso, nonché per l'eventuale attribuzione di compensi incentivanti ai soggetti coinvolti, ancorché appartenenti ad altri uffici.
2. Il fondo di cui al comma 1 può essere alimentato annualmente con l'accantonamento di una somma non superiore allo 0,50% delle riscossioni dell'Imposta Municipale Propria.

### **Art.18 – Disposizioni finali**

1. Il fondo di cui al comma 1 può essere alimentato annualmente con l'accantonamento di una somma non superiore allo 0,50% delle riscossioni dell'Imposta Municipale Propria. Laddove il presente Regolamento preveda il coinvolgimento di vari interessi pubblici o l'acquisizione di pareri o assensi comunque denominati, da parte di altre pubbliche amministrazioni nonché la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi che richiedono l'azione integrata di più enti, il Comune procede con conferenze di servizi e/o accordi di programma.
2. Il Responsabile di procedimento, laddove il presente Regolamento preveda che i soggetti interessati debbano presentare istanza per l'adozione di provvedimenti amministrativi o per ottenere utilità o servizi da parte del Comune, dovrà richiedere direttamente agli altri Uffici dell'Ente competenti per materia il rilascio di certificazioni o l'espletamento di formalità previste per il completamento dell'iter procedurale, senza richiedere agli interessati ulteriori adempimenti.

### **Art.19 – Efficacia del presente Regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2012.-